

Giubileo 2025 S.p.A.

Gara n. LAVAP25069 a procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024, "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII"



Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024, "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII"

Codice Affidamento: LAVAP25069

CIG B66AF9870D

CUP J87B23000100001

Sommario

PREMESSE.....	4
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1. DOCUMENTI DI GARA	6
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1. DURATA	12
3.2. REVISIONE PREZZI	12
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	13
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	17
6.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA	18
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	20
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	21
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO.....	23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	24
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	25
11. SOPRALLUOGO	28
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	29
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	30
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	34
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	36
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	37
15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	42

Gara n. LAV/AP25069 a procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024, "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII"

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	42
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	43
16. OFFERTA ECONOMICA	44
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	46
18. SEGGIO DI GARA	46
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	46
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE	47
21. VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE	47
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	48
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	48
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	50
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	50
26. ACCESSO AGLI ATTI	51
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	51

PREMESSE

Giubileo 2025 S.p.A. (di seguito la "Società") è la società a socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2022 per assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui all'art. 1, comma 422 della legge n. 234 del 2021, nonché per la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza.

Con DPCM del 15/12/2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 di cui all'art. 1, comma 422 della Legge 234 del 2021, come sostituito con successivo DPCM dell'08/06/2023 e del 11/06/2024.

In particolare, la Società, con riferimento agli interventi di cui all'All.1 al DPCM del 15/12/2022, come sostituito con successivo DPCM dell'08/06/2023 e dell'11/06/2024, svolge il ruolo di Stazione Appaltante per l'intervento n. 159N "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII", mentre il Municipio XII di Roma Capitale svolge il ruolo di Soggetto Attuatore, pertanto Giubileo 2025 condurrà la procedura di gara fino all'aggiudicazione mentre il contratto sarà stipulato dal Municipio XII di Roma Capitale.

Con Determina a contrarre del 19/02/2025, questa Società ha deciso di affidare la realizzazione dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024 "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII" conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022 denominati "Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.portalegare.societagiubileo2025.it> L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La durata del procedimento è prevista pari a 6 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è Roma, codice NUTS: ITI43

CIG : B66AF9870D

CUP: J87B23000100001

Il Responsabile unico del progetto del Municipio XII di Roma Capitale è l'Arch. Olga Lo Monaco.

Il Responsabile del progetto per Giubileo 2025 S.p.A. è l'Ing Daniela Chierici.

1 PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, dal Regolamento UE n. 910/2014 (di

seguito Regolamento eIDAS) electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Requisiti Minimi di Sistema" presente in homepage del Portale ed accessibile al seguente link: <https://www.portalegare.societagiubileo2025.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Istruzioni operative per l'utilizzo del Portale" presente in homepage del Portale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per la corretta configurazione dei browser e di altri sistemi operativi è possibile contattare l'assistenza ai riferimenti presenti nella homepage del Portale. La compatibilità del PC in uso è verificabile cliccando sul link "Requisiti Minimi di Sistema" presente in homepage del Portale.

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Requisiti Minimi di Sistema" presente in homepage del Portale, ed accessibile al link: <https://www.portalegare.societagiubileo2025.it>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.

La registrazione e la successiva abilitazione consentono all'operatore economico di accedere alla sezione dedicata alla presente procedura di gara.

Nel caso di operatori economici plurisoggettivi si rimanda alle istruzioni dettagliate al punto 13.1.

Con l'accesso a tale sezione ciascun operatore economico potrà:

- prendere visione della documentazione di gara;

Gara n. LAV/AP25069 a procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024, "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII"

- inviare richieste di chiarimento;
- presentare la propria offerta.

L'identificazione avviene tramite apposite credenziali informatiche. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite i riferimenti presenti nella home page del Portale.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara e allegati
- c) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 1)
- d) DGUE
- e) Progetto Esecutivo validato in data 15/01/2025 (Allegato 2)
- f) Offerta Economica (Allegato 3)
- g) Schema di Contratto (Allegato 4)
- h) Capitolato Speciale di appalto di Lavori – Parte Generale (Allegato 5)
- i) Patto di integrità Roma Capitale (Allegato 6)
- l) Patto di integrità Giubileo 2025 S.p.A. (Allegato 7)
- m) Documentazione ai fini della verifica antimafia (Allegato 8), di cui:
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) (Allegato 8 bis)
 - Dichiarazione familiari conviventi (Allegato 8 ter);
- n) Documento "Istruzioni operative per l'utilizzo del Portale" presente in homepage del Portale accessibile al seguente link: <https://www.portalegare.societagiubileo2025.it>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma;
- o) Tabella riepilogativa costo della manodopera (Allegato 9);
- q) Modulo Dichiarazione antiriciclaggio (Allegato 10);
- q) Protocollo di legalità, sottoscritto il 19/06/2023
- r) Protocollo d'Intesa del 30 novembre 2023 sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le Parti Sociali

La documentazione di gara è disponibile ed accessibile gratuitamente sul sito internet del "Portale":
<https://www.portalegare.societagiubileo2025.it>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12:00 del 17/04/2025, in via telematica a mezzo messaggistica di Portale (area "Messaggi" della RdO), previa registrazione alla Piattaforma stessa. Per inviare una Richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà:

- accedere alla RdO;
- cliccare sul link "Messaggi" posizionato nella parte superiore dello schermo;
- cliccare su "Crea messaggio";
- compilare la richiesta;
- cliccare su "Invia messaggio".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, sul Portale nell'area pubblica dedicata alla presente procedura di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Le risposte ai chiarimenti saranno inoltre disponibili all'indirizzo internet <https://www.societagiubileo2025.it/bandi-di-gara-e-contratti> Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e sono accessibili nella Area "Messaggi" della RDO e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative

Gara n. LAV/AP25069 a procedura telematica aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024, "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII"

alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto la realizzazione dei lavori relativi all'intervento n. 159 N di cui all'Allegato 1 al DPCM 11/06/2024, "Riqualificazione del mercato "Niccolini" sito in via Giovanni Battista Niccolini – Municipio XII", sulla base del Progetto esecutivo validato in data 15/01/2025 (Allegato 2)

Le prestazioni oggetto della presente procedura di affidamento rientrano nel seguente CPV:

- CPV principale 45213140-6: Lavori di costruzione mercati;

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento, per la necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e per la conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto:

CATEGORIE SOA RICHIESTE	IMPORTO COMPONENTE LAVORI	IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA	TOTALE IMPORTO CATEGORIA	CLASSIFICA SOA RICHIESTE	PREVALENTE SCORPORABILE
OS18/A	1.098.618,82 €	6.966,03 €	1.105.584,85 €	IIIBIS	PREVALENTE
OG3	394.132,56 €	2.498,68 €	396.631,24 €	II	SCORPORABILE
TOTALE	1.492.751,38 €	9.464,71 €	1.502.216,09 €		

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 9.464,71 non soggetto a ribasso e calcolati sulla base dell'elaborato "Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)" allegato al Progetto esecutivo.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

I lavori saranno contabilizzati a misura, come meglio specificato nel Computo metrico estimativo.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che il Soggetto Attuatore ha stimato pari ad € 603.287,32 (Euro seicentotremiladuecentottantasette/32), IVA esclusa.

In applicazione dell'atto di indirizzo del 12/02/2024 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della

Chiesa cattolica 2025 ex articolo 14 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario e dalla Società Giubileo 2025 S.p.a. in data 19 giugno 2023, come integrato dal Protocollo d'Intesa del 30 novembre 2023 sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le Parti Sociali, i contratti di lavoro di riferimento economico e normativo per il personale impegnato nei lavori edili e/o prevalentemente edili chiamati in qualsivoglia forma di dipendenza (impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice o titolare di contratti di sub affidamento) saranno quelli collettivi nazionali e territoriali per i lavoratori delle imprese edili ed affini sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative cioè Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil e dalle associazioni datoriali del settore edile comparativamente più rappresentative.

Per il personale impegnato nell'esecuzione di lavori non edili, e quindi diversi da quelle di cui al paragrafo precedente si applicano i contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, dei settori di appartenenza dei lavoratori occupati in imprese che non fanno parte del settore edile.

I contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell'appalto oggetto di affidamento sono i seguenti:

- F012 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative
- F015 CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini
- F018 CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
- H442 CCNL per i dipendenti degli studi e delle attività professionali
- T604 CCNL del personale delle Fabbricerie
- T611 dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa

individuati tenuto conto che il codice ATECO dell'appalto da affidare è **41.20.00** "Costruzione di edifici residenziali e non residenziali", corrispondente al CPV 45213140-6: Lavori di costruzione mercati.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per le lavorazioni e l'incidenza della manodopera di cui ai prezziari di seguito riepilogati:

- Prezzario Regione Lazio approvato con Delibera di Giunta Regionale della Regione Lazio del 14/04/2023, n. 101

L'appalto è finanziato in parte con le risorse stanziare per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli investimenti funzionali all'evento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, di cui all'art. 1, commi 420 e seguenti, della L. n. 234/2021 (per la somma del quadro economico pari a € 1.000.000,00) e in parte con risorse del bilancio del Municipio XII (per la somma del quadro economico pari a € 1.102.760,66), come risultante dalla D.D. di Approvazione del progetto esecutivo, Numero Repertorio CQ/141/2025 del 22/01/2025, Numero Protocollo CQ/7389/2025 del 22/01/2025.

3.1. DURATA

Il tempo utile per l'esecuzione dei Lavori oggetto dell'affidamento è pari a complessivi 320 (TRECENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei Lavori secondo il cronoprogramma allegato, comprensivi dei

giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3.2. REVISIONE PREZZI

Considerata la durata del contratto, inferiore a 12 mesi, non si applica la riduzione prezzi.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non applicabile.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici indicati dall'articolo 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è a sua volta un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c), è tenuta anch'essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione in più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organocomune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali pressol'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del

requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria per l'esecuzione, a qualsiasi titolo dell'appalto.

6.1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E FINANZIARIA

- a) Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata a categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 3, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione:
- SOA OS18/A – classifica IIIbis;
 - SOA OG3 – classifica II.

La comprova del requisito è fornita mediante copia dell'attestazione di qualificazione SOA richiesta in corso di validità

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

- b) Possesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del 2024, e del DM 18.09.2024 n. 132, della patente a crediti rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro ed avente un credito non inferiore a 15 punti o, in alternativa e in sostituzione della patente, possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

La comprova del requisito è fornita mediante inoltro della patente a crediti in formato digitale ovvero copia dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, DM 18.09.2024, gli operatori economici stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia per ottenere la patente di cui trattasi, necessaria per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono tenuti a presentare tramite il portale dell'ispettorato nazionale del lavoro l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, gli operatori economici stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea, per ottenere la patente di cui trattasi, necessaria per la partecipazione alla presente procedura di gara, sono tenuti a presentare tramite il portale

dell'ispettorato nazionale del lavoro, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del paese di origine; ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 1, DM 18.09.2024 .

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

1. I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

- a) Il requisito relativo al possesso della SOA di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- b) Il requisito relativo al possesso della patente a crediti di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere soddisfatto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo e, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del Codice, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del Codice e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

3. Il presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma, 2, lett. g) del Codice e agli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all'articolo 65, comma 1, del Codice.

4. In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.

5. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

7. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica di cui all'art. 2, comma 4, dell'All.II.12 al Codice, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'All.II.12 al Codice, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

2. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità nonché se il contratto di avalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere

l'attestazione di qualificazione richiesta. In tale ipotesi, al contratto di avvalimento, in originale o copia autentica, è allegata la certificazione rilasciata dalla SOA.

L'impresa ausiliaria è tenuta a trasmettere la propria attestazione di qualificazione, nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione.

Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all'articolo 104 del Codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

In caso di consorzio possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione SOA.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a

disposizionedall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 6 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni e le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve essere qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Dlgs 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis al DLgs 36/20243 come modificato dal DLgs 209 del 31/12/2024.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto, si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste per il subappalto.

In applicazione dell'atto di indirizzo del 12/02/2024 e dell'Ordinanza n. 8/2024 del 06/03/2024 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ex articolo 14 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario e dalla Società Giubileo 2025 S.p.a. in data 19 giugno 2023, come integrato dal Protocollo d'Intesa del 30 novembre 2023 sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le Parti Sociali, ai sensi dell'Art.119 comma 17 D.Lgs. 36/2023 tutte le lavorazioni

rientranti nelle previsioni dell'Allegato X Dlgs 81/2008 e s.m.i. non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

I servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni devono essere eseguiti da soggetti in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4 prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche enormative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

In applicazione dell'atto di indirizzo del 12/02/2024 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ex articolo 14 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario e dalla Società Giubileo 2025 S.p.a. in data 19 giugno 2023, come integrato dal Protocollo d'Intesa del 30 novembre 2023 sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le Parti Sociali, le imprese impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto che svolgono le seguenti attività (costruzioni edili, costruzioni idrauliche, movimento di terra, cave di prestito, costruzioni stradali e ferroviarie, costruzioni di ponti e viadotti, costruzioni sotterranee, costruzioni di linee e condotte, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per c.a.) nonché le lavorazioni previste dall'Allegato X del Dlgs 81/2008 e s.m.i. si impegnano ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL di cui ai codici Cnel F012, F015, F018 per i lavoratori dipendenti da imprese edili e, ove previsto, gli accordi integrativi del medesimo, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili provinciali /Edilcassa Lazio, all'Ente Unificato formazione e sicurezza di competenza, (CEFMECTP o alla PFL Prevenzione Formazione Lazio), ad eccezione di quanto previsto dall'art. 21 del CCNL edile in vigore e dalla contrattazione territoriale vigente; mantenendo le stesse condizioni economico e contrattuali dell'impresa affidataria così come previsto dall'Art 11 comma 5 e dall'Art.119 c. 12 DL 36/2023.

[Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna, qualora per l'esecuzione del presente appalto debba dar corso a nuove assunzioni, a garantire un'equa ripartizione di genere e ove possibile la presenza di persone con disabilità o svantaggiate.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all' 1% e precisamente di importo pari ad € 15.022,16. Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate sui registri distribuiti come previsto all'articolo 106 comma 3 del Dlgs 36/2023 come modificato dal DLgs 209 del 31/12/2024.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario n. 000001777003, Codice IBAN IT05-P010-3003-2970-0000-1777-003, intestato alla Società Giubileo 2025 S.p.A., presso la Monte dei Paschi di Siena S.p.A., filiale di Roma, Agenzia 119.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza.

Inoltre, al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara. A tal fine richiede idonea identificazione a mezzo SPID e subordina l'accesso all'inserimento di informazioni qualificanti (es. CIG riferito alla procedura di gara, importo della garanzia, nominativo del concorrente).

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

L'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall'operatore economico nella domanda di partecipazione. La mancata indicazione è sanabile con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Le competenti Autorità di vigilanza potranno mettere a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le rispettive verifiche di competenza, un elenco degli indirizzi internet dei siti ovvero gli indirizzi PEC delle imprese di assicurazioni e degli intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie fideiussorie.

Nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l'operatore economico acquisisce l'impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di cinque giorni lavorativi.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti segnalano all'IVASS i casi di perduranti ritardi/mancate risposte da parte delle imprese di assicurazione alle richieste di verifica.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni;
dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'appalto NON è prevista alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto dell'appalto da affidare.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad € 165,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024, *"Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024."* o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'Offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/04/2025., a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- A)** Documentazione amministrativa;
- B)** Offerta Economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione di gara e le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet del Portale e sul sito: <https://www.portalegare.societagiubileo2025.it/>

Il dichiarante allega copia informatica di documento analogico (cartaceo) di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine da questa fissato o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 50 MB per singolo file. La Piattaforma non accetta files con i seguenti formati bin, exe, dll, pif, bat, cmd, com, htm, html, msi, js, json, reg.

Dettagli operativi per la presentazione dell'offerta

Per accedere alla sezione dedicata alla gara il concorrente deve:

1. Accedere alla Piattaforma <https://www.portalegare.societagiubileo2025.it>;
2. Effettuare la registrazione come indicato dal Portale;
3. Inserire le chiavi di accesso (username e password) ed accedere all'area riservata;
4. Nell'area "Sourcing" accedere alla sezione "RdO";
5. [Solo al primo accesso] cliccare sulla sezione "RdO per tutti";
6. Cliccare dunque sull'evento di interesse;
7. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante "Esprimi Interesse";
8. [Solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta";

9. [Solo al primo accesso] cliccare sul pulsante "Intenzione Di Rispondere" per avviare il processo di risposta e seguire le indicazioni di cui nel proseguo del presente paragrafo.

Con il completamento della procedura sopra descritta è concluso l'accesso alla sezione dedicata alla gara; il concorrente potrà accedere alla configurazione della RdO, all'area Allegati, alla Messaggistica e alla sezione dedicata all'inserimento dell'offerta. Dopo aver manifestato interesse, la RdO sarà disponibile all'interno della sezione "Mie RdO".

Nel caso di operatore economico plurisoggettivo l'Operatore economico che ricopre il ruolo di Operatore Economico principale (ad esempio: mandataria o capogruppo):

- effettua l'accesso al Portale e si autoinvita alla procedura di affidamento, in caso di procedura aperta;
- riceve l'invito a partecipare alla procedura di affidamento, in tutti gli altri casi.

Per proseguire con la presentazione della propria offerta l'Operatore Economico principale accede all'area "Mia Risposta" e clicca [solo al primo accesso] il pulsante "Intenzione di rispondere".

Il sistema richiede di definire preliminarmente la forma di partecipazione selezionando l'opzione di propria pertinenza tra quelle indicate di seguito:

1. imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative; professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili in proprio;
2. impresa singola con altro soggetto;
3. raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi; professionisti associati;
4. consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; consorzi tra imprese artigiane;
5. consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili;
6. consorzi ordinari di concorrenti;
7. aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete;
8. GEIE.

La selezione è necessaria per procedere con i passaggi successivi.

Con la selezione di partecipazione in forma aggregata di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 precedenti, l'Operatore Economico principale deve riportare nella area "Gestione Risposta" l'elenco dei membri che compongono il raggruppamento.

Accedendo all'area "Gestione Risposta" in modalità di modifica (click sul simbolo della matita, posizionato a destra dello schermo), cliccare "Aggiungi Utente" per indicare la Ragione Sociale dell'Operatore Economico che prende parte al gruppo di offerta e un indirizzo e-mail a cui far inviare l'invito a partecipare in forma aggregata.

L'Operatore Economico principale ripete l'operazione "Aggiungi Utente" per ciascun Operatore Economico che compone il gruppo di offerta.

Gli Operatori Economici invitati al gruppo di offerta ricevono una notifica di invito a partecipare all'indirizzo mail indicato dall'Operatore Economico principale.

Nel corpo della mail di invito sono presenti tutte le istruzioni necessarie per i passaggi successivi:

- a) L'Operatore Economico già abilitato alla piattaforma clicca sul link presente nel corpo della mail, inserisce le credenziali di accesso e accetta o rifiuta l'invito ricevuto dall'Operatore Economico principale.

- b) L'Operatore Economico non abilitato alla piattaforma svolge prima l'iter di abilitazione da Home Page (<https://www.portalegare.societagiubileo2025.it/>) e successivamente segue le istruzioni fornite al punto a).

Quando gli Operatori Economici hanno ultimato l'adesione al gruppo offerta, l'Operatore Economico principale inserisce per ciascun membro del gruppo la percentuale di partecipazione.

Con la selezione di partecipazione di cui al punto 2 precedente (ovvero nel caso di Operatore Economico singolo con ricorso all'istituto dell'Avvalimento) l'Operatore Economico principale deve riportare nella area "Gestione Risposta" l'elenco dei Soggetti Ausiliari e seguire le istruzioni di cui al paragrafo precedente.

Quando i Soggetti Ausiliari hanno ultimato l'adesione al gruppo offerta, l'Operatore Economico principale per indicare la quota di partecipazione dei Soggetti Ausiliari deve accedere al dettaglio del Gruppo Offerta e indicare per ogni membro una quota di partecipazione pari allo 0%.

Per inserire la documentazione amministrativa il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta di Qualifica" dell'RdO identificata come "di Sola Qualifica", e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine dell'inserimento della documentazione richiesta, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Per inserire l'offerta Economica il concorrente dovrà accedere all'area "Risposta Economica" dell'RdO e allegare i documenti richiesti come da Disciplinare di gara, sottoscritti con firma elettronica digitale e, al termine degli inserimenti, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Una volta espletate le attività sopra descritte il concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su "Invia risposta";
- cliccare su "OK" per confermare la trasmissione.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i Concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Si ricorda infine che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, i Concorrenti hanno la facoltà di contattare il servizio assistenza tramite i riferimenti presenti sulla homepage del portale acquisti.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere "sanate" le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

- A titolo esemplificativo si chiarisce che: il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) copia conforme della certificazione di cui all'art.106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione, per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice;

- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 9) Patto di Integrità di Roma Capitale di cui all'Allegato 6 al Disciplinare di gara debitamente compilato e sottoscritto per accettazione. Nel caso di operatori economici plurisoggettivi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascuno dei componenti il raggruppamento. Nel caso di consorzi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 10) Patto di Integrità di Giubileo 2025 S.p.A. di cui all'Allegato 7 al Disciplinare di gara debitamente compilato e sottoscritto per accettazione; Nel caso di operatori economici plurisoggettivi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto digitalmente da ciascuno dei componenti il raggruppamento. Nel caso di consorzi il patto di integrità dovrà essere sottoscritto dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;
- 11) Ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, la seguente documentazione:
 - Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) (Allegato 8 bis) sottoscritta digitalmente;
 - Dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 comma 3 del D.Lgs 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (Dichiarazione familiari conviventi - Allegato 8 ter). Qualora l'Impresa sia iscritta alle White List potrà essere allegata, in alternativa alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento unico di gara europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice , emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

-- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 comma 6, del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge 76/20;
- di accettare e, in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad osservare e far osservare, il protocollo di legalità sottoscritto da Giubileo 2025 con la Prefettura di Roma il 19/06/2023 allegato alla documentazione di gara e di accettare integralmente quanto previsto all'articolo 24 dello schema di Contratto; inoltre dichiara:
 - l'assenza di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa e delle imprese della filiera" con impegno, in caso sopravvengano, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria;

- l'assenza di misure cautelari o rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p. nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa;
- l'assenza di "ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale" nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari".
- di accettare ed impegnarsi ad applicare integralmente, in applicazione dell'atto di indirizzo del 12/02/2024 del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ex articolo 14 del Protocollo di legalità sottoscritto dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario e dalla Società Giubileo 2025 S.p.a. in data 19 giugno 2023, il Protocollo d'Intesa del 30 novembre 2023 sottoscritto tra il Commissario Straordinario e le Parti Sociali;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (Codice Etico) adottato da Giubileo 2025 S.p.A reperibile sul Portale e sul sito istituzionale di Giubileo 2025 www.societagiubileo2025.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento (Codice Etico) adottato da Roma Capitale reperibile sul Portale e sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto
- di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di accettare il patto di integrità di Roma Capitale, di cui all'allegato 6(art. 1, comma 17, della l. 190/2012); La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
 - per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice
- Il possesso della patente a crediti di cui all'art.27, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 29, comma 19, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge n. 56 del

2024, e del DM 18.09.2024 n. 132 **o, in alternativa**, possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;

- di essere consapevole che i servizi di smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso di Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall'art. 212 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la categoria 4 e di dichiarare, pertanto:
 - il proprio impegno a dimostrare, in occasione della stipula di ciascun contratto attuativo, il possesso di idonea iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
oppure
 - la propria intenzione di subappaltare l'esecuzione di tali attività ad operatori economici in possesso di idonea iscrizione al predetto Albo (**n.b. in tale ultimo caso deve essere coerentemente compilato il DGUE**).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli

operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL DGUE

L'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023 prevede che l'operatore economico che partecipa ad una procedura per l'aggiudicazione di un appalto presenti (utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante) - unitamente alla domanda di partecipazione, all'offerta e ad ogni altro documento richiesto per la partecipazione - il "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea (Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 3/16 del 6 gennaio 2016).

Il concorrente compila esclusivamente il DGUE disponibile nella piattaforma telematica.

A tal fine l'Operatore Economico, dopo avere effettuato l'accesso alla sezione "mia risposta" come indicato al paragrafo 13.1, procede come sotto indicato.

A) In caso di operatore singolo

1. Nell'area "riassunto risposta" accedere al DGUE di gara tramite il pulsante "+";
2. selezionare, nel menù a tendina "carica la risposta DGUE da" l'opzione "nuovo" e "crea una nuova risposta DGUE";
3. dopo aver compilato tutti i campi, cliccare "riepilogo" per visualizzare i dati inseriti e verificarne la correttezza;
4. esportare il DGUE in formato pdf e sottoscriverlo digitalmente;
5. caricare il DGUE in formato pdf firmato digitalmente nella sezione da cui si è esportato e cliccare su "conferma";
6. in caso di interruzione dell'attività a partire dal punto 3 in poi, l'operatore economico può riprendere da dove ha interrotto nella sessione precedente accedendo alla sezione di cui al punto 1, cliccando sul simbolo della matita e selezionando l'opzione "modifica risposta";
7. a conclusione del passaggio n. 5, selezionare nel menù a tendina "Mantenere l'attuale Risposta nel Profilo Fornitore per uso futuro?" l'opzione "no" e confermare. Al termine verificare che il DGUE sia presente e completo accertandosi che sia comparso il simbolo di "visto".

B) In caso di operatore plurisoggettivo

L'operatore economico capogruppo (mandataria, capofila o consorzio) opera come riportato al punto A). Gli altri membri dell'Operatore Economico plurisoggettivo (mandanti, consorziate esecutrici,

retisti) a seguito dell'accettazione dell'invito a partecipare accedono alla pagina ove è presente il DGUE e cliccano sul simbolo della matita per avviarne la compilazione seguendo i passaggi di cui alla precedente lettera A) a partire dal punto 2.

C) In caso di ricorso all'avvalimento

L'ausiliaria a seguito dell'accettazione dell'invito a partecipare accede alla pagina ove:

1. Seleziona "sì" nel campo "partecipa come ausiliaria"
2. attiva il DGUE come ausiliaria cliccando nell'apposito campo
3. effettua la compilazione del DGUE seguendo i passaggi di cui alla precedente lettera A) a partire dal punto 2.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avvalimento il concorrente presenta per ciascuna ausiliaria un DGUE compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente, nella domanda di partecipazione, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o) del D.Lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;

4. documentazione antimafia secondo gli Allegati 8bis e 8ter.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete ;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica predisposta preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato 3 al presente Disciplinare di gara "Offerta Economica" nell'apposita sezione della RDO della Piattaforma, preferibilmente in formato pdf. **Si raccomanda di non modificare in alcuna delle sue parti il modello di offerta economica e di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per la sua compilazione di cui sotto, al fine di evitare eventuali errori di calcolo.**

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso % unico offerto sull'importo lavori esclusa manodopera soggetto a ribasso, indicando tale % nella colonna "Ribasso %" in corrispondenza della riga "a. Importo lavori esclusa manodopera" (cella D5) con 2 cifre decimali.

In caso di inserimento del ribasso % unico offerto con cifre decimali superiori a 2, il foglio di calcolo utilizzerà il ribasso arrotondato a sole 2 cifre decimali, come riportato nella cella E5. Il

foglio di calcolo genererà automaticamente l'importo Offerto, riducendo il valore della base d'asta dello sconto offerto;

- b) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023 i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. In tal caso il concorrente dovrà indicare lo sconto offerto nella colonna "Ribasso %" in corrispondenza della riga "b. costo della manodopera" (cella D6) con 2 cifre decimali.

In caso di inserimento del ribasso % con cifre decimali superiori a 2, il foglio di calcolo utilizzerà il ribasso arrotondato a sole 2 cifre decimali, come riportato nella cella E6. Il foglio di calcolo genererà automaticamente l'importo offerto per il costo della manodopera.

- c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, già inclusi nell'importo di cui alla lettera a). (cella F11).

ATTENZIONE: L' IMPORTO DI CUI AL PUNTO C) DEVE ESSERE INDICATO A PENA DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA

L' Allegato A restituirà, l'importo offerto alla riga c. Importo totale lavori (a+b) ed il corrispondente Ribasso % sul totale lavori arrotondato alla seconda cifra decimale, che verrà preso in considerazione ai fini del calcolo della soglia di anomalia sensi dell'articolo 54, co. 2 e dell'Allegato II.2 del Codice, di cui al paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE".

Il Ribasso % sul totale lavori generato dall' Allegato A in corrispondenza della cella "D.7" dovrà essere riportato all' interno dell'apposita sezione della Piattaforma telematica, ovvero in corrispondenza del punto 2.2.1 "Ribasso percentuale unico offerto".

In caso di discordanza fra lo sconto complessivo % generato dall' Allegato A in corrispondenza della cella "D.7" e quello riportato nella Piattaforma telematica, sarà preso in considerazione lo sconto complessivo % generato dall' Allegato A.

Qualora il concorrente

- abbia indicato di adottare un contratto diverso dai CCNL di cui al paragrafo 3 ovvero
- abbia indicato, come richiesto alla lettera c) di cui sopra, un costo della manodopera inferiore a quello a base d'asta,

lo stesso allega all'offerta economica:

- giustificazioni relative al costo del personale utile ai fini dell'analisi di equivalenza delle tutele, anche compilando l'Allegato 9 evidenziando l'equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato I.01 al Dlgs 36/2023 come modificato dal DLgs 209 del 31/12/2024;
- **dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e dichiara che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.**

Il concorrente allega altresì, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo utili ai fini dell'analisi dell'eventuale anomalia.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

In caso di discordanza tra l'importo offerto e il ribasso percentuale offerto viene considerato prevalente il ribasso offerto che deve essere espresso con due cifre decimali.

In caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e l'importo totale dell'offerta, si intenderà, quale valore dell'offerta, la somma degli importi parziali.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

18. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è costituito da personale della Stazione Appaltante. Il Seggio è responsabile della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti.

In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione

Il seggio può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. .

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo in modalità telematica il giorno 28/04/2025 alle ore 15:00.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

La partecipazione alla seduta avverrà in forma telematica, collegandosi tramite il prodotto Teams di Microsoft all'indirizzo comunicato di volta in volta da Giubileo 2025.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Nella prima seduta pubblica il Seggio di gara procederà all'apertura della Busta B (Offerta economica) di ciascun operatore Economico e alla lettura dello sconto offerto da ciascuno di essi.

Ai sensi dell'articolo 54, co. 1, del Codice, trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anormalmente basse, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, giacché l'appalto in oggetto non presenta interesse transfrontaliero certo.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio procederà alla determinazione della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse utilizzando il "Metodo A" ai sensi dell'articolo 54, co. 2 e dell'Allegato II.2 del Codice.

Il Seggio procederà all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, alla conseguente esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata nonché di quelle accantonate e alla formazione della graduatoria provvisoria.

Sarà individuato vincitore l'Operatore Economico che, tra le offerte non escluse, avrà presentato la migliore offerta non anomala.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti, senza eseguire arrotondamenti.

La soglia di anomalia non riporterà arrotondamenti.

All'esito delle predette operazioni sarà stilata la graduatoria provvisoria e sarà individuata la migliore offerta non anomala.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il Seggio procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste del presente Disciplinare.

21. VERIFICA DI CONGRUITA' DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 54, co. 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di un numero di offerte inferiore a 5 in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se necessario avvalendosi del seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP, tramite la Stazione Appaltante, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

La documentazione dovrà essere trasmessa mediante funzionalità del Portale Acquisti.

Si segnala che ogni atto, che costituisce la documentazione per la verifica dei dati inseriti nelle analisi, deve riferirsi espressamente ai lavori oggetto del presente Disciplinare e che, in caso di aggiudicazione dell'appalto ad offerta con ribasso superiore alla soglia di anomalia e successivamente verificata ed ammessa, le analisi, le spiegazioni e le dimostrazioni prodotte saranno considerate parte integrante dell'offerta. Tale documentazione dovrà essere prodotta dall'offerente con le medesime modalità previste per la presentazione dell'offerta in termini di sottoscrizione digitale e trasmissione attraverso le funzionalità del Portale Acquisti.

Il RUP, tramite la stazione appaltante, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti, fermo restando il calcolo della soglia di anomalia.

All'esito delle predette operazioni sarà stilata la graduatoria provvisoria aggiornata.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara istituito procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;

– l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato tra il Soggetto attuatore e l'aggiudicatario entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale e che non sarà soggetta a riduzioni di legge, trattandosi di appalto sottosoglia comunitaria, visto l'art. 53, comma 4 D.Lgs.36/2023, nonché i pareri MIT nn. 2174/2024 e 2129/2023.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione delle opere e lavorazioni alla quale sono dedicati [***in caso di appalto integrato***, anche con l'indicazione delle attività di progettazione];
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario [*nel caso di più lotti: di ciascun lotto*] ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link www.societagiubileo2025.it.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9 del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto di seguito riportato.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Giubileo 2025 S.p.A., con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161, Roma, (di seguito "Giubileo 2025", "Società" o "Titolare del trattamento").

2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

	Finalità	Base giuridica	Natura
A.	Verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara(i). In questa finalità rientra il trattamento dei dati personali per la verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-economici in relazione alla partecipazione alla gara. Inoltre, in ossequio agli artt. 94, 95 e 98 del Codice degli Appalti, Giubileo potrebbe trattare i dati personali relativi a reati e condanne penali.	(i) Adempimento ad obblighi di legge	Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata autorizzazione al loro trattamento potrebbe comportare l'impossibilità per la Società di adempiere agli obblighi di legge, in quanto la comunicazione è un requisito necessario per poter valutare l'operatore economico nell'ambito della gara.
B.	Redazione e stipula del rapporto contrattuale (i),(ii) In questa finalità rientra il trattamento dei dati personali per la redazione e la stipula del contratto/accordo quadro,	(i) Adempimento ad obblighi legge	Il conferimento dei dati è obbligatorio. La mancata autorizzazione al loro trattamento potrebbe comportare l'impossibilità per

	nonché per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto/accordo quadro.	(ii) Esecuzione di un contratto di cui l'operatore economico è parte.	la Società di adempiere agli obblighi di legge e/o a quelli derivanti dalla redazione e stipula del contratto, in quanto la comunicazione è un requisito necessario per la redazione e la stipula del contratto/accordo quadro.
--	---	--	---

3. PERIODO DI CONSERVAZIONE

La Società dovrà necessariamente trattare i dati personali per tutto il periodo di vigenza del contratto/Accordo Quadro. Successivamente alla sua conclusione, essa dovrà conservare alcuni dati personali per un periodo massimo di 10 anni. In merito agli altri dati personali acquisiti, non potendo predeterminare con precisione il loro periodo di conservazione, il Titolare del trattamento si impegna fin da ora ad ispirare il loro trattamento ai principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, così come richiesto dal GDPR, verificando annualmente la necessità della loro conservazione. Ciò, fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere tali dati per adempiere ad obblighi normativi, oppure per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria.

4. CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi, ma potranno comunque essere comunicati in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte ai seguenti soggetti:

- coloro che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge previste dal diritto dell'Unione Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento;
- soggetti che svolgono finalità ausiliarie alle attività e ai servizi di cui al paragrafo 2, ovvero pubbliche amministrazioni, istituti bancari e assicurativi, studi legali e notarili, società e consulenti fiscali, società di reportistica, servizi postali, centri di servizio, società o consulenti

incaricati di fornire servizi al Titolare del trattamento, nei limiti delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Inoltre, verrà a conoscenza dei dati personali il personale di Giubileo 2025 che gestisce la presente procedura e potrà venire a conoscenza dei dati personali anche ulteriore personale dipendente, purché sia precedentemente designato come soggetto che agisce sotto l'autorità del Titolare del trattamento a norma dell'art. 29 del GDPR o come Amministratore di Sistema.

5. TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI

Il Titolare del trattamento non intende trasferire i dati personali verso Paesi terzi.

6. EVENTUALI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Il Titolare del trattamento non intende utilizzare processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione al trattamento dei dati personali l'operatore economico, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento e di ottenere dalla Società l'accesso ai suoi dati personali. Altresì, può richiedere alla Società la loro rettifica o la cancellazione. Inoltre, ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, oltre che il diritto alla portabilità di tali dati.

In aggiunta a quanto sopra, l'operatore economico ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei suoi dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni, così come previsto dall'art. 21 del GDPR.

In ultimo, l'operatore economico ha il diritto di proporre ad un'autorità di controllo oppure adire le opportune sedi giudiziarie, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR.

Per esercitare ciascuno dei suoi diritti, l'operatore economico può contattare il Titolare del trattamento, indirizzando una comunicazione presso la sede legale di Piazza della Croce Rossa n 1 , 00161, Roma, oppure inviando una e-mail all'indirizzo privacy@societagiubileo2025.it

8. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presentazione dell'offerta, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore economico prende atto dei trattamenti dei dati personali come sopra definiti ed acconsente espressamente all'eventuale trattamento di dati particolari ex art. 9 GDPR che lo riguardano.

L'operatore economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte di Giubileo 2025 S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Acquisti e Appalti
Adriana Palmigiano